

**Accordo di rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro integrativo del CCNL dell'11 giugno 2004 per i dipendenti delle imprese edili e affini, da valere per la regione Lazio, sottoscritto in data 9 novembre 2006**

**Tra**

- **FEDERLAZIO** rappresentata da Monaco Furio Patrizio, D'Onofrio Antonio, Di Cola Adele, Giordano Giuseppe, Marocchi Roberta;

**e, in ordine alfabetico**

- **la FENEAL/UIL di Roma e del Lazio**, rappresentata da Sannino Francesco, Franceschilli Fabrizio;
- **la FILCA/CISL del Lazio**, rappresentata da Paolo Ivano Cuccello;
- **La FILLEA/CGIL di Roma e del Lazio**, rappresentata da Grugnetti Sandro, Cellini Roberto

**Visti**

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle piccole e medie industrie edili ed affini del 11 giugno 2004 e visto il contratto integrativo regionale di lavoro del 17 aprile 2003 che viene confermato e recepito in tutte le sue parti ove non modificato dal presente accordo collettivo regionale di lavoro. Visti, altresì, i separati ed articolati accordi sottoscritti dalle parti firmatarie regionali, recanti i protocolli d'intesa sulla Edilcassa del Lazio.

**Premessa**

Il rinnovo del Contratto Integrativo Regionale dell'edilizia nel Lazio, è per le Parti sociali non solo un momento naturale di contrattazione economica, politica e sociale ma è anche il momento per una verifica dello stato di salute del settore e rappresenta l'occasione per svolgere approfondite riflessioni in materia di politiche produttive ed occupazionali che possano costituire motivo di costruttivi interventi di confronto e di più avanzate relazioni industriali.

Nella politica di programmazione economica degli enti locali sono presenti importanti capitoli di programmazione ed attuazione della spesa che, opportunamente gestiti, possono dare quella auspicata continuità alle costruzioni, sia sotto il profilo produttivo che occupazionale.

Le Parti Sociali del Settore Edile della nostra Regione, sentono il dovere di potenziare al massimo e dare continuità ad una forte ed incisiva azione per favorire l'occupazione regolare e contrastare il fenomeno del lavoro sommerso nel settore delle costruzioni.

La messa a regime del DURC rappresenta una grande opportunità per la tutela delle imprese sane del nostro settore, ma tale procedimento va potenziato con ulteriori ed efficaci iniziative da intraprendere di concerto con il mondo pubblico ed istituzionale.

La Contrattazione di 2° livello in edilizia conferma la sua valenza nei rapporti tra i lavoratori e le imprese. Essa va rafforzata e ampliata anche nell'ambito della propria dimensione geografica.

La valorizzazione del nostro sistema di bilateralità, nei confronti dei cambiamenti del mondo del lavoro che stimolano nuove forme di rapporti, rappresenta una delle sfide centrali nell'azione delle parti sociali, che coscienti di tale impegno assumono forte determinazione nel perseguimento dell'obiettivo.

L'attuazione piena dell'Accordo tra le OO.SS e l'Associazione Imprenditoriale, costituenti l'Edilcassa del Lazio, quale volano di sviluppo di azioni per il rilancio del settore edile in Regione, trova nel presente rinnovo contrattuale ulteriore spinta e vigore.

Le parti confermano la validità dell'attuale assetto del modello contrattuale di settore, in grado di completare la copertura del C.C.N.L. con la contrattazione integrativa. In tal senso si condivide e si persegue la scelta della contrattazione nazionale che getta le basi per una omogeneizzazione dei contributi agli Enti Bilaterali e delle prestazioni assistenziali ai lavoratori.

In questo quadro si determina l'impegno a promuovere, per ogni provincia, sempre più avanzate relazioni sindacali, con particolare riferimento a:

- Incontri periodici istituzionali tra la Sezione Edile e le OO.SS dell'edilizia sui temi del settore, con particolare riferimento all'andamento dell'Edilcassa del Lazio e alle politiche di settore;
- Verifiche congiunte periodiche semestrali/annuali sui dati di andamento del Settore, elaborati dall'Osservatorio dell'Edilcassa;
- Conferenza annuale delle Parti Sociali sulla situazione del Settore;
- Confronto periodico delle Parti con le Istituzioni Politiche ed Amministrative presenti su ogni territorio provinciale.

## **Parte economica**

### **Elemento Economico Territoriale**

In applicazione dell'accordo nazionale del 6 aprile 2006 al punto afferente gli Accordi Locali, le predette Parti concordano che l'Elemento Economico Territoriale – EET - di cui alla lettera d) dell'articolo 39 e agli articoli 12 (parte operai) e 47 (parte impiegati) del CCNL del 11 giugno 2004, viene rinegoziato nelle misure massime ivi stabilite, con i seguenti termini, modalità e condizioni di erogazione.

A decorrere dal primo ottobre 2006, con riferimento alle categorie degli operai, degli impiegati e quadri l'elemento economico territoriale sarà anticipatamente erogato, nella misura del 3% (treper cento) calcolato sui minimi nazionali di paga base (per gli operai) e di stipendio (per impiegati e quadri) in vigore alla data del primo marzo 2006.

Successivamente, a decorrere dal primo settembre 2007, effettuata una preventiva analisi generale della situazione del comparto edile nell'area laziale, da svolgersi possibilmente in un incontro tra le parti entro la metà del mese di luglio 2007, in presenza di una valutazione positiva della tenuta complessiva del settore sotto il profilo politico economico, l'Elemento Economico Territoriale potrà essere incrementato di un massimo pari ad ulteriori 4 punti percentuali, e verrà pertanto anticipatamente erogato, sussistendone i presupposti, nella misura massima complessiva stabilita nell'accordo del 6 aprile 2006 calcolata sugli stessi minimi di paga base (per gli operai) e di stipendio (per impiegati e quadri) in vigore alla predetta data del primo marzo 2006.

Le Parti, in attuazione del citato accordo nazionale del 6 aprile 2006, concordano che gli importi in atto a settembre 2006 o, comunque, nel mese precedente l'erogazione dell'EET - Elemento Economico Territoriale – così come rinegoziato, siano conglobati nell'indennità territoriale di settore (per gli operai) e nel premio di produzione (per gli impiegati e quadri).

Fino al momento della presente rinegoziazione valgono le pattuizioni sottoscritte in base alla previsione dell'accordo nazionale del 6 aprile 2006. Le Parti concordano una espressa proroga del precedente importo dell'EET, fino alla entrata in vigore dei nuovi importi negoziati ai fini della contribuzione delle erogazioni di II livello.

In conformità al citato accordo nazionale del 11 giugno 2004, la struttura dell'erogazione dell'elemento economico territoriale è stata definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dall'articolo 39 del CCNL 11 giugno 2004 e dall'articolo 2 del D.L. 25 marzo 1997, numero 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, numero 135.

Nella determinazione dell'EET - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal CCNL 11 giugno 2004 - le parti sottoscritte tengono conto, avuto riguardo al territorio della regione Lazio, dell'andamento complessivo del settore e dei suoi risultati.

Proprio in considerazione della struttura legislativa della erogazione di II livello, per il periodo di vigenza del presente contratto regionale il valore dell'Elemento Economico Territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, nel mese di gennaio, ed anticipatamente erogato. Fino alla nuova rinegoziazione valgono le pattuizioni sottoscritte in base alla previsione dell'accordo nazionale 8 febbraio 2002 e al contratto integrativo regionale del 17 aprile 2003 che si intende, per tale istituto, prorogato fino a tale data.

A decorrere pertanto dal 1° ottobre 2006 e, successivamente, dal 1° settembre 2007, per la **categoria degli operai** gli importi orari, espressi in euro, stabiliti in via presuntiva ed erogati quale anticipo dell'elemento economico territoriale (fatti salvi eventuale errori di calcolo), per il territorio della Regione Lazio, sono i seguenti:

	<b>Rinegoziazione al 3%</b>	<b>e di un ulteriore 4%</b>
	<b><u>Importo orario in Euro dal 1/10/2006</u></b>	<b><u>Importo orario in Euro dal 1/9/2007</u></b>
<i><u>Operai di produzione</u></i>		
<b>Operaio 4° livello</b>	<b>Euro 0,15</b>	<b>Euro 0,34</b>
<b>Operaio 3° livello</b>	<b>Euro 0,14</b>	<b>Euro 0,32</b>
<b>Operaio 2° livello</b>	<b>Euro 0,12</b>	<b>Euro 0,29</b>
<b>Operaio 1° livello</b>	<b>Euro 0,10</b>	<b>Euro 0,24</b>
<i><u>Operai discontinui</u></i>		
<b>Guardiani, fattorini, ecc.</b>	<b>Euro 0,09</b>	<b>Euro 0,22</b>
<b>Custodi, guard. con alloggio, ecc.</b>	<b>Euro 0,08</b>	<b>Euro 0,19</b>

A decorrere pertanto dal 1° ottobre 2006 e, successivamente, dal 1° settembre 2007, per le **categorie degli impiegati e dei quadri** gli importi mensili, espressi in euro, stabiliti in via presuntiva ed erogati quale anticipo dell'elemento economico territoriale sono i seguenti:

	<b>Rinegoziazione al 3%</b>	<b>e di un ulteriore 4%</b>
	<b><u>Importi mensili in Euro dal 1/10/2006</u></b>	<b><u>Importi mensili in Euro dal 1/9/2007</u></b>
<b>Quadri e impiegati di 1^super</b>	<b>Euro 36,13</b>	<b>Euro 84,31</b>
<b>Impiegati di 1^ categoria</b>	<b>Euro 32,52</b>	<b>Euro 75,88</b>
<b>Impiegati di 2^ categoria</b>	<b>Euro 27,10</b>	<b>Euro 63,23</b>
<b>Impiegati già di 3^categ. (IV Liv.)</b>	<b>Euro 25,29</b>	<b>Euro 59,02</b>
<b>Impiegati di 3^ categoria</b>	<b>Euro 23,49</b>	<b>Euro 54,80</b>
<b>Impiegati di 4^ categoria</b>	<b>Euro 21,14</b>	<b>Euro 49,32</b>
<b>Impiegati di 4^ categoria I^ impiego</b>	<b>Euro 18,07</b>	<b>Euro 42,16</b>

Qualora nelle province che a tutt'oggi non hanno sottoscritto l'accordo relativo all'EET si addivenisse a sottoscrizioni diverse dalla presente, tra le parti si conviene che le stesse si rincontreranno per l'adeguamento degli importi.

### **TRASFERTA OPERAI PER LA PROVINCIA DI FROSINONE**

Ai sensi dell'art. 21 parte A del CCNL dell'11/6/2004 nonché dell'art. 39 Accordi locali lettera f, i limiti territoriali sono fissati in Km. 45.

## TRASFERTA OPERAI PER LA PROVINCIA DI ROMA

Ai sensi dell'art. 21 parte A del CCNL dell'11/6/2004 nonché dell'art. 39 Accordi locali lettera f, all'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera oltre i limiti del Comune della città di Roma, compete la diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL.

### MENSA E TRASPORTI

Con riferimento agli istituti della mensa e dei trasporti, si concorda che gli attuali importi contenuti nel C.I.R.L. del 17 aprile 2003 vengano fissati, **con decorrenza 1° ottobre 2006**, nelle seguenti nuove misure e nelle susseguenti realtà territoriali:

#### ROMA

##### OPERAI:

- **indennità sostitutiva di mensa**: €uro 0,50 su base oraria, per ogni ora di lavoro ordinario prestato (nei limiti di 8 ore per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia). Per gli operai del settore delle imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato l'indennità sostitutiva di mensa viene fissata in € 0,79.  
**A decorrere dal 1° gennaio 2008** l'indennità sarà incrementata di Euro 0,06 su base oraria arrivando, per gli operai edili, ad un totale orario di Euro 0,56 e, per gli operai del settore del calcestruzzo preconfezionato, ad un totale orario di € 0,85;
- **concorso spese trasporto urbano**: €uro 0,17 su base oraria, per ogni ora di lavoro ordinario prestato (nei limiti di 8 ore giornaliere per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia);
- **concorso spese per trasporti extraurbani**: a presentazione della tessera di abbonamento, rimborso nei limiti del costo sostenuto e comunque fino ad un importo massimo di €uro 47 mensili.

##### IMPIEGATI E QUADRI:

- **indennità sostitutiva di mensa**: €uro 4,00 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.  
**A decorrere dal 1° gennaio 2008** l'indennità sarà incrementata di Euro 0,48 su base giornaliera arrivando ad un totale giornaliero di Euro 4,48.
- **concorso per trasporto urbano**: €uro 1,36 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro;
- **concorso spese per trasporti extraurbani**: a presentazione della tessera di abbonamento, rimborso nei limiti del costo sostenuto e comunque fino ad un importo massimo di €uro 47 mensili.

#### FROSINONE

##### OPERAI:

- **indennità sostitutiva di mensa**: €uro 0,55 su base oraria, per ogni ora di lavoro ordinario prestato (nei limiti di 8 ore per gli addetti a lavori discontinui o di semplice

attesa o custodia). Per gli operai del settore delle imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato l'indennità sostitutiva di mensa viene fissata in € 0,55.

A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'indennità sarà incrementata di Euro 0,06 su base oraria arrivando, per gli operai edili, ad un totale orario di Euro 0,61 e, per gli operai del settore del calcestruzzo preconfezionato, ad un totale orario di € 0,61;

### **IMPIEGATI E QUADRI:**

- indennità sostitutiva di mensa: Euro 4,40 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'indennità sarà incrementata di Euro 0,48 su base giornaliera arrivando ad un totale giornaliero di Euro 4,88.

### **MENSA , TRASPORTI E TRASFERTA PER LE ALTRE PROVINCE**

Per le altre province le parti si rincontreranno al termine di un ulteriore verifica per stabilire eventuali nuovi valori.

Le parti ribadiscono che rimangono, ovviamente, ferme, sia per la parte operai che per la parte impiegati, tutte le altre clausole e disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel citato C.I.R.L. del 17 aprile 2003 ed, in particolare, quanto regolamentato, in materia di mensa e trasporti, articolo unico, che verrà riportato integralmente (laddove non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge), con la sola modifica dei nuovi importi decorrenti dal primo ottobre 2006 così come stabiliti nel presente accordo di rinnovo del C.I.R.L..

### **DECORRENZA E DURATA**

Il presente contratto entra in vigore il 1/10/2006 ed avrà validità fino al 31/12/2009.

Nota a verbale

Le Parti si incontreranno per definire il rinnovo della parte economica del contratto degli edili marittimi nonché di alcune indennità demandate dall'articolo 39 del CCNL alle Organizzazioni territoriali, entro il 30 giugno 2007.

### **P.F. PREVENZIONE E FORMAZIONE**

Le parti riconfermano il prioritario obiettivo di rafforzare e rilanciare l'Agenzia P.F. ed in tale ottica decidono di rincontrarsi entro il 31 marzo 2007 per individuare le forme di rilancio della stessa, confermando nelle more, l'attuale ruolo degli R.S.L.T.

FEDERLAZIO

FILLEA CGIL

FILCA CISL

FENEAL UIL

## **PROTOCOLLO D'INTESA SULLA EDILCASSA**

Il giorno 9 novembre 2006

**Tra**

- **FEDERLAZIO** rappresentata da Monaco Furio Patrizio, D'Onofrio Antonio, Di Cola Adele, Giordano Giuseppe, Marocchi Roberta;

**e, in ordine alfabetico**

- **la FENEAL/UII di Roma e del Lazio**, rappresentata da Sannino Francesco, Franceschilli Fabrizio;
- **la FILCA/CISL del Lazio**, rappresentata da Paolo Ivano Cuccello;
- **la FILLEA/CGIL di Roma e del Lazio**, rappresentata da Grugnetti Sandro, Cellini Roberto

-  
in merito all'attività della Edilcassa del Lazio alla contribuzione ad essa dovuta ed alle prestazioni da erogare agli operai edili, le parti concordano quanto segue.

### **PRESTAZIONI EDILCASSA**

#### **BORSE DI STUDIO**

L'Edilcassa si riserva di stabilire di anno in anno, attraverso un bando sia il numero di borse da assegnare, sia i requisiti minimi per ogni provincia.

#### **PRESTITO D'ONORE**

L'Edilcassa mette a disposizione un importo massimo di euro 100.000 a favore dei figli dei lavoratori iscritti, quale fondo per la partecipazione ai corsi di specializzazione post laurea impartiti da istituti pubblici. L'importo massimo erogabile pro capite non può superare la somma di euro 25.000.

L'importo prestatato dovrà essere ratealmente rimborsato con un interesse pari all'1% al primo impiego del soggetto beneficiario.

#### **Le Assistenze sanitarie e sociali**

In conseguenza del buon andamento della gestione delle prestazioni attraverso la polizza assicurativa si decide di estendere a tutte le province del Lazio la modalità di erogazione

delle prestazioni straordinarie come previsto nel precedente C.I.R.L. del 17 aprile 2003, che viene rivisto ed approvato con accordo specifico, parte integrante del presente contratto integrativo.

Per beneficiare delle vigenti prestazioni, per le quali non siano previsti requisiti specifici, le Parti concordano che, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il lavoratore debba avere accantonate almeno 950 ore di lavoro ordinario (compresi infortuni e malattie documentate e Cig straordinaria autorizzata) nell'arco dei 12 mesi precedenti l'evento oggetto di prestazione.

Il requisito delle 950 ore sarà sottoposto a costante monitoraggio da parte della Direzione dell'Ente per valutare, in tempo reale, il numero dei lavoratori che richiedono, essendo in possesso del requisito, prestazioni straordinarie.

Qualora tale requisito dovesse risultare non in linea con le previsioni, le Parti si impegnano a rivedere in tempi immediati, su segnalazione della Presidenza della Edilcassa del Lazio, il predetto requisito al fine di consentire il pieno rispetto di quanto stabilito in prosieguo circa il fatto che le prestazioni tutte straordinarie siano contenute entro il gettito derivante dall'applicazione del contributo Garanzia e assistenze.

In base all'art. 36 bis comma 3, 4 e 5 del Decreto legge 223/2006 convertito in Legge il 4/8/06 con il n. 248, cosiddetto Decreto Bersani-Visco, l'Edilcassa su apposita richiesta del datore di lavoro fornirà al personale occupato nei cantieri edili idonea tessera di riconoscimento corredata da fotografia contenente le generalità dell'azienda e dei lavoratori che i lavoratori sono tenuti ad esporre durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Il costo di tale operazione sarà sostenuto dall'Edilcassa.

### **CONTRIBUZIONI EDILCASSA**

A decorrere dal 01/10/2006 i contributi per l'Edilcassa del Lazio vengono ridotti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 36, lettera a), 6° comma, del vigente CCNL 11/06/2004. Il contributo di gestione è ripartito nella misura di 5/6 a carico dell'impresa e di 1/6 a carico del lavoratore.

Le contribuzioni dovute all'Edilcassa, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'articolo 24, punto 3, lettera a) del CCNL (paga base di fatto, indennità di contingenza, elemento economico territoriale, ex indennità territoriale di settore) sono fissati nelle seguenti misure percentuali:

La congruità, ai fini dell'equilibrio di gestione, della ridotta aliquota di finanziamento del Fondo APE e del Fondo PF dovrà essere monitorata periodicamente, con cadenza semestrale, da parte dell'Edilcassa del Lazio e, in caso di manifesta insufficienza alle finalità cui è destinata, le Parti stipulanti dovranno essere immediatamente avvertite dal

Comitato di Presidenza dell'Edilcassa al fine di effettuare, con accordo specifico, le necessarie modifiche percentuali

Contributo	Roma	Frosinone	Latina	Rieti	Viterbo
Gestione Edilcassa	3	3	2,5	2,5	2,52
Anzianità Professionale Edile	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Garanzia ed assistenze	2,7	2,5	2,9	2,6	1,8
Prevenzione e Formazione	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
QAC Naz.li	0,4444	0,4444	0,4444	0,4444	0,4444
QAC Prov.li	1,9	1,44	1,23	1,3	1,5
Totale	12,044	11,3844	11,0744	10,8444	10,2644

Per quanto attiene le province di Latina, Rieti e Viterbo, le parti con successivo accordo determineranno eventuali variazioni e decorrenza del contributo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 9 novembre 2006

FEDERLAZIO

FILLEA CGIL

FILCA CISL

FENEAL UIL